

CCXCV SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 26 APRILE 1989****Presidenza del Presidente SANNA****i n d i****del Vicepresidente MURA****INDICE**

Disegno di legge: "Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali" (541). (Discussione e approvazione):

CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente 13265
 (Votazione segreta) 13274
 (Risultato della votazione) 13274

Disegno di legge: "Disposizioni per i lavori forestali, per la lotta antincendio e per la tutela e difesa dell'ambiente" (542). (Discussione e approvazione col titolo: "Disposizioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi"):

DEIANA 13267
 MOI 13269

CARTA, Assessore della difesa dell'ambiente 13270-13273
 MELONI 13271
 SABA 13272
 (Votazione segreta) 13274
 (Risultato della votazione) 13274
 Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (459). (Discussione generale) .. 13274

La seduta è aperta alle ore 11 e 50.

MOI, Segretario dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19.4.89, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: "Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali" (541)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 541 concernente: "Erogazione di anticipazioni del tratta-

mento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali"; relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Erogazione delle anticipazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in economia da parte degli uffici forestali degli Ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, il trattamento economico di malattia, di maternità, di cassa integrazione e di infortunio, nonché l'assegno per il nucleo familiare a carico degli istituti previdenziali ed assisten-

ziali competenti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia.

2. Le somme anticipate, secondo quanto previsto al comma precedente, dovranno essere recuperate in un'unica soluzione al momento dell'avvenuto pagamento da parte degli istituti competenti, comprovato da apposita certificazione rilasciata dagli istituti stessi, ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso che questo intervenga prima del predetto pagamento, e comunque non oltre l'anno dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione.

3. Le modalità del recupero saranno disciplinate, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica della Regione, con apposito regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Sospensione anticipazioni

1. Non sono fatte nuove anticipazioni a favore degli operai da cui - nonostante sia avvenuto il pagamento dovuto da parte degli istituti previdenziali e assistenziali competenti ovvero risulti che il trattamento anticipato non era dovuto - non siano state interamente recuperate le somme precedentemente anticipate dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Carta-Mannoni-Satta-Barranu

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Per gli adempimenti amministrativo e contabili connessi all'erogazione ed al recupero delle predette anticipazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con ditte specializzate o con consulenti di lavoro". (1)

Emendamento aggiuntivo Carta-Mannoni-Satta-Barranu

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

"Art. 2 bis

Non sono fatte nuove anticipazioni a favore degli operai da cui - nonostante sia avvenuto il pagamento dovuto da parte degli istituti previdenziali e assistenziali competenti ovvero risulti che il trattamento anticipato non era dovuto - non siano state interamente recuperate le somme precedentemente anticipate dall'Amministrazione regionale". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. L'emendamento numero 1 sostitutivo totale dell'articolo 2 introduce un nuovo articolo in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con ditte specializzate o con consulenti di lavoro perché per carenze di personale non è in grado di provvedere agli adempimenti relativi alle anticipazioni a favore degli operai agricoli forestali. L'emendamento numero 2 aggiuntivo precisa che non sono fatte nuove anticipazioni nonostante gli enti previdenziali abbiano effettuato il pagamento dovuto, le somme anticipate dall'Amministrazione regionale non siano state interamente recuperate.

Chiedo a questo punto una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni

sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 07, viene ripresa alle ore 12 e 15.)

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta ha ritirato i due emendamenti all'articolo 2. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Norma finanziaria

1. Alle anticipazioni da disporsi nel 1989, quantificate in lire 10.000.000.000, si fa fronte, per l'importo di lire 4.000.000.000, con mezzi propri della Regione e per la differenza con i recuperi delle anticipazioni medesime.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Capitolo 36113

(Nuova istituzione) - 3.6.1.

Recuperi delle somme anticipate agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, eseguiti in economia da parte degli Uffici forestali degli Ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'indennità di malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione e per l'assegno per il nucleo familiare a carico degli Istituti previdenziali ed assistenziali competenti (art. 1 della presente legge)

lire 6.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO*In diminuzione***Capitolo 03016**

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 4.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge finanziaria.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE*In aumento***Capitolo 05020**

(Nuova istituzione) - Cat. progr. 05.02 - (1.1.1.4.1.2.08.11) (08.02)

Spese per le anticipazioni agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in economia da parte degli Uffici forestali degli Ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'indennità di malattia, per maternità, infortunio, cassa integrazione e per l'assegno per il nucleo familiare

lire 10.000.000.000

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto avrà

luogo successivamente.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per i lavori forestali, per la lotta antincendio e per la tutela e difesa dell'ambiente" (542)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 542 concernente: "Disposizioni per i lavori forestali, per la lotta antincendio e per la tutela e difesa dell'ambiente"; relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), relatrice. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Disposizioni per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi regionali agli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali ed alla prevenzione e lotta antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Disposizioni

1. Per l'attuazione dei programmi regionali di forestazione e attività connesse, si applicano i contratti collettivi nazionali e gli eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, eseguiti, in amministrazione diretta, da enti, aziende o istituzioni pubbliche, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro, compresa l'UNCEM-Unione nazionale Comuni ed enti montani.

2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito alla attività di prevenzione e lotta antincendi, anche al di fuori dei suddetti territori.

3. Al predetto personale e a quello assunto per l'attività di prevenzione e lotta antincendi, si applicano la normativa contrattuale ed il trattamento economico risultanti dai contratti collettivi di cui al primo comma del presente articolo.

4. Ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente in corso, le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, hanno effetto dalle decorrenze previste dai contratti collettivi cui le stesse si riferiscono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, desidero innanzitutto precisare che in Commissione tutte le forze politiche hanno preso parte ad una lunga e approfondita discussione sia sul contenuto del disegno di legge numero 542 sia sull'aspetto generale dei problemi riguardanti i lavoratori del settore forestale che spesso

sono impegnati in servizi abbastanza rischiosi quale la lotta agli incendi. Questo personale merita perciò un'attenzione particolare da parte nostra. Sappiamo che i disegni di legge numero 541 e 542 sono arrivati in ritardo all'esame dell'Aula ciononostante sono supportati dal parere favorevole di tutte le forze politiche che manifestano la ferma volontà di normare specificamente questo settore.

Il Gruppo della D.C. in Commissione chiese che venisse esaminata la sua proposta di legge sull'inquadramento del personale operaio forestale nel ruolo unico regionale. La richiesta fu respinta dalla Commissione e si passò ad esaminare il disegno di legge 542 che in questo momento è all'attenzione del Consiglio. In quell'occasione furono presentati tra gli altri due emendamenti: il primo prevedeva la possibilità di inquadrare nel ruolo unico regionale tutti i dipendenti forestali; il secondo sostitutivo totale dell'articolo 2, presentato sempre dal Gruppo della D.C., praticamente riconosceva l'anzianità per il servizio precedentemente prestato. Dopo una lunga discussione su tutta la materia, entrambi gli emendamenti non furono approvati perciò abbiamo convenuto su una astensione positiva affinché la legge potesse essere approvata in Commissione e portata quanto prima all'esame dell'Aula. Io penso, comunque, che su questa materia noi saremo costretti a ridiscutere nella prossima legislatura - per lo meno chi verrà rieletto e auguro a tutti i colleghi e a me stesso che ciò avvenga - e si potrà in quell'occasione sicuramente, avendo più tempo a disposizione, prendere in esame questi problemi e risolverli nel miglior modo possibile. Perché questo? Noi ci troviamo ad affrontare il problema del personale a fine legislatura perché tutti i Gruppi politici avevano manifestato questa volontà e, anzi, il Gruppo della Democrazia Cristiana aveva proposto già dalla settimana scorsa di dare precedenza alla discussione sul problema generale del personale prendendo in considerazione tutti i provvedimenti in giacenza. Questa proposta non è stata accettata ma a distanza di una settimana noi ci troviamo qui ad esaminare i disegni di legge numero 541 e 542 che trattano, comunque, di problemi del personale, problemi così complessi e delicati, non possono essere esaminati frettolosamente come stiamo facendo noi oggi. Eppure è indubbio

che in questa legislatura che sta per scadere si è avuto tutto il tempo, in particolare la maggioranza ha avuto il tempo e la possibilità propositiva per risolvere il problema del personale in particolare di quei lavoratori forestali di cui in questo momento ci stiamo interessando. Non si può presentare all'ultimo momento emendamenti che inevitabilmente hanno il senso anche della provvisorietà per cui io ritengo opportuno attenerci a quello che è il testo in lettura e cercare di fare le cose nel migliore modo possibile.

ONNIS (P.S.D.I.). Questo vale anche per il disegno di legge 542 sul quale è arrivato un emendamento firmato da lei?

DEIANA (D.C.). Infatti stiamo discutendo la 542.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Onorevole Onnis, non interrompa l'oratore anche perché altrimenti l'accordo raggiunto faticosamente in sede di Conferenza dei capigruppo rischia di essere vanificato. Prego onorevole Deiana.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Deiana di proseguire il suo intervento e mi permetto anche cortesemente di invitarlo a concludere con la maggiore rapidità possibile, perché, ripeto, l'accordo raggiunto in Conferenza dei capigruppo rischia di essere vanificato.

DEIANA (D.C.). Noi siamo per rispettare questo accordo, onorevole Presidente, non sto dicendo il contrario perché mi sembra che questa volontà sia stata esternata da tutti, però quando il Presidente della prima Commissione afferma che ...

PUBUSA (P.C.I.). E' la verità.

DEIANA (D.C.). Non è la verità, onorevole Pubusa. Presidente, quando mi si accusa di essere

stato assente devo ricordare al Presidente della prima Commissione che un emendamento che abbiamo ripresentato poc'anzi fu bocciato in Commissione. Ciò dimostra che ero presente altrimenti quell'emendamento non avrebbe potuto essere presen'tato. Non solo a conferma di questo io ricordo che durante la discussione in Commissione siccome parlavo ormai da diverse ore su questo problema - qualche collega fa un sorrisetto perché ricorda bene l'episodio - qualcuno si premurò di portarmi qualcosa da mangiare. Quindi ero presente, collega Pubusa, non voglio che si dica quello che non è. Certo che ero presente e ricordo benissimo che ci fu quell'episodio.

Collega Pubusa lei insiste nel dire che io non ero presente in Commissione, ma ciò non corrisponde al vero. Il fatto che gli emendamenti presentati non siano stati approvati è una questione di posizione politica. Se l'emendamento è stato respinto certamente l'ha respinto la maggioranza non la minoranza, non noi, perché noi l'abbiamo proposto.

Comunque chiarito questo, signor Presidente, colleghi del Consiglio, non voglio provocare ulteriori discussioni, dico soltanto che la posizione del Gruppo della Democrazia Cristiana è molto chiara in quest'Aula. Anche il Presidente del Consiglio, ricordava poc'anzi che c'è stato un accordo in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per portare unitariamente all'esame dell'Aula questi provvedimenti e, se anche noi dai banchi dell'opposizione riteniamo che debbano essere portati avanti, evidentemente la nostra posizione nei riguardi del personale è favorevole. Io mi riservo semmai di intervenire sugli articoli successivi, comunque desidero ribadire che l'argomento poteva sicuramente essere trattato con maggiore cognizione di causa, affinché gli operai forestali potessero già da parecchio tempo veder riconosciuto il proprio lavoro. Se noi ci riempiamo la bocca con la politica ambientale e poi non siamo consequenziali permettendo agli operatori del settore di occupare giuridicamente e anche economicamente la posizione che gli è dovuta in base alle mansioni svolte anche in questo caso facciamo solamente demagogia e non certo qualcosa di utile alla collettività. L'augurio pertanto è che il Consiglio, approvi, con le eventuali modifiche che si rendes-

sero necessarie, questi disegni di legge per avere almeno un primo punto di riferimento sul quale costruire per tutti i nostri dipendenti, un futuro migliore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moi. Ne ha facoltà.

MOI (P.C.I.). Brevemente onorevoli colleghi, signor Presidente, per dire proprio con due parole definitive da parte del mio Gruppo che noi oggi ci apprestiamo ad approvare una legge che dà una risposta ad uno dei comparti occupativi a mio avviso più importanti, e non solo per l'aspetto occupativo, della nostra Isola. Ho avuto occasione altre volte di dire in quest'Aula quanto a mio avviso e ad avviso del mio Gruppo sia importante questo settore. E, addirittura, il nostro Gruppo, come ho avuto occasione altre volte di dire, propone anche come proposta di grande prospettiva la possibilità di raddoppiare la superficie forestale e anche gli addetti. Quindi abbiamo una forte volontà di andare avanti in questo settore e anche di dare risposte a coloro che già vi operano.

La prima Commissione, facendosi interprete di questo sentimento di grande solidarietà nei confronti del settore, nella prima seduta utile dopo le vacanze di Pasqua ha approvato con una rapidità mai vista questo progetto di legge facendo fronte anche a delle discrasie, a delle discrepanze che si erano verificate in precedenza.

Non aggiungo altro, solamente che la celerità era proporzionale a qualche travaglio con vago sapore di strumentalità che si era verificato in Commissione; alla fine però tutti quanti siamo addivenuti all'approvazione di questo disegno di legge che io dico, senza tema di essere smentita da alcuno, al di là del fumo negli occhi che si può gettare nei confronti degli operai o dei braccianti o di tutto quel settore lavorativo, che è l'unico provvedimento legislativo possibile per venire incontro alle giuste rivendicazioni dei forestali. Altre sono turbative che vengono inserite strumentalmente, questo è l'unico provvedimento possibile che dà risposte, tra l'altro, alle richieste unitariamente avanzate da tutte le organizzazioni forestali.

Auspichiamo, perciò, una rapidissima approvazione del provvedimento e mi scuso per essere intervenuta in quest'Aula laddove c'era un impegno da parte dei capigruppo e delle forze politiche tutte per non intervenire onde facilitare la celere approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, Segretario:

Art. 2

Riconoscimento dell'anzianità di servizio

1. Agli impiegati agricoli di cui all'articolo 110 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, adibiti a mansioni impiegatizie tecniche e/o amministrative, è riconosciuta, ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità e con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, un'anzianità, per il servizio precedentemente prestato presso gli Ispettorati Forestali e l'Azienda Foreste Demaniali in qualità di operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilita nel seguente modo:

a) due terzi, se le mansioni espletate corrispondono al primo e/o secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e l'U.N.C.E.M., Unione nazionale Comuni ed enti montani;

b) cinquanta per cento per mansioni corrispondenti ai restanti livelli paga.

2. Al personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo si applicano le stesse norme che disciplinano l'orario di lavoro per gli operai forestali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo totale Carta-Man-
noni-Satta-Barranu*

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Agli impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, adibiti a mansioni impiegate tecniche e/o amministrative, è riconosciuta, ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità e con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, un'anzianità, per il servizio precedentemente prestato presso gli Ispettorati forestali e l'Azienda Foreste Demaniali in qualità di operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilita nel seguente modo:

a) due terzi, se le mansioni espletate corrispondono al primo e/o secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro, stipulato tra le Organizzazioni Sindacali di categoria e l'U.N.C.E.M., unione nazionale comuni ed enti montani;

b) cinquanta per cento, per mansioni corrispondenti ai restanti livelli paga.

Al personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo si applicano le stesse norme che disciplinano l'orario di lavoro per gli operai forestali". (1)

*Emendamento sostitutivo totale Deiana-Me-
loni-Sechi-Serra Pintus*

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Agli impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulica- forestale, adibiti a mansioni impiegate tecniche e/o amministrative, è riconosciuta, ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità e con effetto dal 1° gennaio 1987 (data di applicazione del C.C.N.L. impiegati e tecnici agricoli), un'anzianità per il servizio precedentemente prestato presso gli Ispettorati Forestali e l'Azienda Foreste Demaniali stabilita nel seguente modo:

a) cento per cento per il periodo nel quale sono state espletate mansioni impiegate;

b) due terzi per il periodo nel quale sono state svolte mansioni di operaio forestale corrispondenti al primo e al secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro stipulato tra le OO.SS. di categoria e l'U.N.C.E.M.;

c) cinquanta per cento per il periodo nel quale sono state svolte mansioni di operaio forestale corrispondenti ai restanti livelli paga.

L'orario di lavoro del personale impiegatizio di cui al primo comma del presente articolo è disciplinato dalle stesse norme che regolamentano l'orario di lavoro per gli operai forestali". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 2 io chiedo ai colleghi della D.C. di ritirarlo per due motivi: primo, perché alla determinazione delle percentuali si è pervenuti mediante accordo sindacale recepito e concluso anche per quanto riguarda le coperture finanziarie, al di là di altre argomentazioni tecniche che sarebbe un po' lungo spiegare; secondo, perché nella stessa dizione noi dobbiamo fare riferimento solamente al primo, secondo, terzo e quarto livello retributivo che sono quelli previsti dal contratto integrativo regionale di lavoro e perché le mansioni impiegate sono già regolate dal contratto degli impiegati agricoli. Per questo motivo vi invitiamo a ritirare l'emendamento numero 2 altrimenti la Giunta è costretta ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Presidente, noi abbiamo molte perplessità sul fatto che questo articolo di legge così come lo propone la Giunta, possa essere approvato per una serie di considerazioni che molto brevemente cercherò di fare. E' noto che nel campo dei lavoratori agricoli si sono create da tempo delle differenziazioni tra impiegati agricoli e impiegati tecnici i quali da anni, in taluni casi addirittura da 14 o 15 anni, svolgono mansioni impiegatizie o mansioni di carattere esclusivamente tecnico e non assimilabili a quelle degli operai addetti al rimboschimento e ai cantieri forestali. Questa situazione di fatto è stata oggetto di ripetuti accertamenti da parte della Amministrazione regionale ma anche da parte degli Ispettorati del lavoro che hanno invitato l'Amministrazione a regolarizzare la situazione di quegli operai ai quali non poteva essere applicato il contratto per gli operai agricoli, non essendo più identificabili come tali, ma non veniva applicato nessun altro contratto. Per effetto di questo invito, nella finanziaria del 1986, è stato introdotto l'articolo 110 che porta un'integrazione alla legge regionale 21 agosto 1980, n. 26. Tale integrazione stabilisce che al personale tecnico ed amministrativo, assunto a tutto il 31 dicembre 1985 dagli uffici forestali ed adibito a mansioni impiegatizie si applica il contratto collettivo regionale di lavoro per gli impiegati agricoli, stipulato fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ne è conseguita una disparità di trattamento estremamente grave perché a queste persone che avevano svolto mansioni diverse non è stata mai riconosciuta l'anzianità conseguita nelle mansioni di impiegati, al contrario di quanto avviene normalmente in tutti i contratti di diritto privato, e anche di diritto pubblico, per gli operai ai quali viene riconosciuta l'anzianità di lavoro prestato come tali. Tutto questo ha determinato - e l'Amministrazione ne è perfettamente a conoscenza - una serie di disparità di trattamento sia di ordine normativo sia di ordine economico, e ha determinato altresì una serie di ricorsi al Tar tuttora pendenti e dei quali giustamente l'Assessore si preoccupa allorché nella relazione a questo disegno di legge si augura che

l'approvazione dello stesso faccia cessare tutto il contenzioso instaurato dai vari dipendenti e che potrebbe risolversi in senso negativo per l'Amministrazione.

Nell'emendamento numero 2 il riconoscimento dell'anzianità decorre dal primo gennaio del 1987, che è la data di applicazione, per questi operai, del contratto per impiegati tecnici e agricoli; non si capisce perché la Giunta voglia far decorrere dalla data di approvazione di questa legge l'attribuzione degli scatti di anzianità e gli effetti connessi al riconoscimento dell'anzianità. Questo è il primo motivo per cui noi abbiamo presentato quell'emendamento che riteniamo debba essere accolto anche sul piano tecnico e giuridico. Il secondo motivo è che stiamo correndo il rischio, per come è formulato il testo della Giunta e quello della Commissione, che a nessuno di questi impiegati venga riconosciuta l'anzianità, il che è in contrasto con quella che è la stessa volontà del legislatore perché quando si dice che vengono riconosciuti i due terzi di anzianità per il periodo nel quale sono state svolte mansioni di operaio forestale corrispondenti al primo e al secondo livello paga del contratto integrativo regionale di lavoro si sta dicendo che si vuol riconoscere l'anzianità esclusivamente a coloro che hanno svolto mansioni di operaio forestale, escludendo quindi la possibilità di qualsiasi riconoscimento di anzianità a coloro che invece hanno svolto le mansioni di impiegato o di impiegato tecnico ed amministrativo. In sostanza viene riconosciuta l'anzianità con un criterio, forse anche accettabile, ma che esclude una gran parte della categoria dei dipendenti, e sono quelli per i quali poi la stessa Giunta ha predisposto l'articolo 2. Quindi agli stessi impiegati agricoli da un lato si attribuisce il diritto di riconoscimento dell'anzianità dall'altro glielo si toglie proprio per il caso nel quale nessuno di loro abbia svolto mansioni di capo operaio o capo cantiere. Di conseguenza credo che l'emendamento sia facilmente comprensibile, e se anche non si volesse arrivare al riconoscimento dell'intero periodo nel quale sono state svolte mansioni impiegatizie amministrative e tecniche, l'anzianità di servizio in qualche modo bisogna riconoscerla perché diversamente si continua a creare una sperequazione, un diverso trattamento tra lavoratori

che svolgono eguali mansioni, con la possibilità che non solo permanga il contenzioso attualmente pendente davanti al Tar ma che addirittura lo stesso venga intensificato. Io so che anche recentemente ci sono state delle decisioni che hanno visto soccombente (e pesantemente) l'Amministrazione. Quindi l'emendamento è stato fatto e, ripeto, esso è frutto di attenta riflessione, soltanto per cercare di riconoscere a quei dipendenti quelli che sono i loro gusti e legittimi diritti. In questo senso l'emendamento è stato presentato e viene mantenuto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i tempi che ci siamo dati per la discussione di questi disegni di legge non consentono certamente di riaprire discorsi di ampio respiro in ordine alla soluzione più organica e definitiva da dare al problema del personale dei cantieri di forestazione e dell'Azienda delle foreste demaniali che tuttora non è inquadrato in un rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale. Come ha accennato poc'anzi chi mi ha preceduto, è naturalmente rinviata alla prossima legislatura una riflessione approfondita su tutta la tematica e in particolare sulle migliori opportunità che si presentano all'Amministrazione regionale per risolvere questo problema.

Il disegno di legge numero 542, in particolare l'articolo 2, è volto a sanare alcune ingiustizie palesi, e a dare una soluzione seppure provvisoria ai problemi connessi al trattamento economico del personale. Quello contemplato nell'articolo 2 è un problema che ci trasciniamo da tempo e che, come è stato ricordato, ha dato luogo a ricorsi al Tar e a ricorsi anche al magistrato del lavoro. Tutti noi conosciamo la situazione; da tempo memorabili alcuni operai forestali sono stati impiegati negli uffici e hanno svolto il lavoro di impiegati a tutti gli effetti, pur essendo considerati operai e ricevendo il trattamento economico complessivo di operai. L'articolo 2 vorrebbe sanare questa situazione riconoscendo appunto ai fini dell'anzianità alcune percentuali del lavoro prestato. Io ho ascol-

tato con attenzione le obiezioni dell'Assessore però gli devo dire, in coscienza e serenamente, e per l'amicizia e la stima che gli porto, che non mi convincono. Perché? La graduazione che è stata data nell'articolo 2 dalla Giunta e dalla Commissione sarebbe corretta se noi riconoscessimo che questi addetti sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici. Allora sì, per il pubblico impiego esiste la norma dei due terzi e del 50 per cento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

(Segue SABA). Però noi non possiamo richiamare quella norma proprio nel momento in cui questo contratto va a dire no alla richiesta della categoria per il passaggio al pubblico impiego; questi lavoratori rimangono impiegati agricoli a contratto di diritto privato. Quindi le norme sui due terzi e sul 50 per cento non si possono e non si debbono applicare perché riguardano i dipendenti pubblici.

D'altra parte sarebbe proprio il danno e la beffa: è come se la Regione dicesse a questi impiegati: pur avendo svolto lavori d'ufficio, o funzioni di interesse della Pubblica amministrazione e benché alcuni di voi a tutti gli effetti, abbiano ricoperto la carica di funzionari, sobbarcandosi talvolta responsabilità dell'Amministrazione regionale, non riconosco al vostro lavoro la qualifica di pubblico impiego, però del contratto del pubblico impiego applico le norme più restrittive ai fini del riconoscimento dell'anzianità. Questo è inaccettabile sul piano della giustizia oltre che dell'equità e della coerenza. Volete applicare i due terzi e il 50 per cento? Benissimo, ma allora dovete dar loro la qualifica di impiegati pubblici.

Io mi auguro che nella prossima legislatura a questo problema venga data soluzione perché chi svolge mansioni di impiegato pubblico deve essere riconosciuto come tale. I cantieri di forestazione per quanto riguarda almeno le pratiche d'ufficio non sono i cantieri di un privato, sono i cantieri della Pubblica amministrazione regionale che cura gli interessi della collettività. D'altra parte non si capisce perché per le stesse mansioni il CRAAI ha visto riconosciuta a tutti i propri dipendenti la qualifica di impiegati pubblici, mentre per quanto riguarda i forestali noi ancora ci attardiamo a rite-

nere che essi sono e devono essere distinti da un rapporto più organico con la Pubblica Amministrazione. Diciamo francamente qual è il vero ostacolo alla soluzione di questo problema di giustizia sociale, nel 1989: se fossero tutti pubblici dipendenti non lavorerebbero! In tal caso questo doveva essere detto anche per il personale del CRAAI, e per tutte le fasce degli operai regionali. Qui paradossalmente stiamo parlando di impiegati, stiamo portando percentuali relative alla ricostruzione dell'anzianità per i pubblici impiegati, pur non riconoscendo le mansioni di pubblico interesse svolte presso la Pubblica amministrazione, non precariamente ma in termini continuativi, da numerosi operai forestali. Questo non è possibile.

Io chiedo scusa per aver usato uno stile un po' vivace che forse può apparire sarcastico, ma non lo è, perché si tratta di ricordarci tutti, giorno per giorno, che abbiamo il dovere da una parte di curare gli interessi dell'Amministrazione ma dall'altra di testimoniare le esigenze di giustizia sociale, di buon governo e quindi di equità. Questi operai forestali hanno svolto, pienamente, per tutti gli anni passati il lavoro di impiegato, ma non gli stiamo riconoscendo il rapporto di lavoro pubblico, bensì quello privato. In questo caso non c'è nessuna legge che ci impedisce di riconoscere per intero il lavoro prestato. E allora qual è la risposta alla domanda: che cosa è più giusto? Se nessuna legge ce lo impedisce quel lavoro deve essere loro riconosciuto al 100 per cento. Ecco perché pur non avendo fatto in tempo a firmare questo emendamento perché sono rimasto bloccato nel traffico cittadino per circa un'ora io lo condivido pienamente e chiedo all'Aula di approvarlo perché estremamente rispondente a esigenze di giustizia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Onorevole Saba, con la stessa reciproca stima io vorrei riportare il discorso a quello che è l'oggetto della discussione odierna e cioè il recepimento di un contratto stipulato e firmato anche nelle sue quantificazioni. Io non mi adden-

tro, proprio perché il tempo non me lo consente, nella discussione sul riconoscimento o meno di particolari mansioni. Noi qui stiamo parlando di attribuzione di scatti di anzianità e sia nel pubblico che nel privato quando si passa da una mansione ad un'altra il recepimento degli scatti pregressi non è totale ma graduato e la graduazione viene da un contratto che è stato stipulato. Noi intendiamo sanare un'altra ingiustizia; quella relativa all'orario di lavoro, che viene riportato a 36 ore. Per quanto riguarda il lavoro svolto nelle mansioni impiegate nell'amministrazione, pur non considerandolo un presupposto per l'inquadramento nel pubblico impiego, propone la collocazione di questi lavoratori in un contratto dove è prevista la figura di impiegato agricolo, che non è prevista ancora nel contratto nazionale né in quello integrativo del contratto dei forestali. Ecco perché dico che qui si sta discutendo di un'altra cosa. Non si tratta di non riconoscere il lavoro svolto, che invece è riconosciuto e la modalità scelta è ancora oggetto di discussione con i sindacati. E' un tema che andrà ripreso, questo della collocazione di personale assunto con il contratto dei forestali. La stessa dizione che riportiamo nel nostro emendamento riguarda quelli che hanno svolto le mansioni di primo e secondo livello. E' graduato, e la graduazione è frutto di un accordo sindacale di cui noi recepiamo quanto è stato firmato. Ecco perché invitiamo ancora una volta i presentatori a ritirare l'emendamento. Ripeto, non si tratta di non voler riconoscere quelle mansioni; al contrario, al personale che ha svolto mansioni impiegate viene applicato il contratto degli impiegati agricoli perché solo lì è prevista la figura dell'impiegato agricolo.

La norma legislativa da noi proposta è volta a sanare questa parte; il Consiglio se vorrà, potrà in futuro fare scelte diverse, compresa quella di una collocazione unica, con diversa qualificazione; si tratterà tuttavia di una scelta che esula dal recepimento di un contratto integrativo quale quello che risulta attualmente firmato ed in virtù del quale si è arrivati a questo. Invito pertanto ancora una volta i presentatori a ritirare l'emendamento. Nel caso contrario la Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto prima in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Con l'approvazione dell'emendamento numero 1 decade l'emendamento numero 2.

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 3

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale da finanziare con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05017 e 05025 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, nonché al titolo di spesa 1.5.02.II del programma straordinario d'intervento per il biennio 1986/1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Per precisare che il riferimento all'esercizio finanziario 1988 deve intendersi rettificato in "1989".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 541 e 542

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 541:

presenti	52
votanti	52
maggioranza	27
favorevoli	35
contrari	17

(*Il Consiglio approva*).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 542:

presenti	52
votanti	52
maggioranza	27
favorevoli	34
contrari	18

(*Il Consiglio approva*).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Atzeni - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catta - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Oggiano - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Pes - Piretta - Pubusa - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tarquini - Zurru).

Discussione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (459)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 459 con-

cernente: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i comitati di controllo sugli atti degli enti locali"; relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, *Segretario*:

Art. 1

1. Il personale che alla data del 23 novembre 1988 sia comandato presso gli organi di controllo sugli atti degli enti locali ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1985, n. 20, e 10 luglio 1986, n. 46, può, dopo un anno di servizio reso in posizione di comando, chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi che decorre dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma. Qualora lo stesso periodo si sia compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine decorre da tale ultima data.

3. L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni

dalla scadenza dei rispettivi termini previsti dal precedente comma.

4. Il personale che non presenti domanda di passaggio, o nei confronti del quale l'Amministrazione si pronunci negativamente, cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando.

5. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, *Segretario*:

Art. 2

1. Il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scadono i termini indicati dal secondo comma del predetto articolo, nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, secondo le corrispondenze indicate nell'allegata Tabella A.

2. Qualora le qualifiche funzionali rivestite presso l'ente di provenienza non coincidano con quelle previste nella predetta Tabella, per la collocazione nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, è assunto a riferimento il criterio desumibile dalla medesima Tabella A.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, *Segretario*:

Art. 3

1. Al personale inquadrato a norma dell'articolo 2 compete il trattamento economico di cui al punto 5.2, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, nonché, quale salario di anzianità, ai sensi del punto 5.3 del medesimo decreto, l'emolumento corrisposto dagli enti di provenienza a uguale o corrispondente titolo.

2. Qualora il trattamento economico annuale in godimento presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio sia superiore, in ragione di anno, a quello determinato ai sensi del primo comma, con esclusione del salario di anzianità, l'eccedenza è conservata come assegno personale da riassorbire con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in godimento deve intendersi costituito dagli elementi della retribuzione annua lorda aventi la stessa natura di quelli indicati nella disposizione di cui al primo comma, nonché le integrazioni o indennità comunque denominate, purché pensionabili, ad eccezione degli istituti corrispondenti al salario di anzianità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, *Segretario*:

Art. 4

1. Il servizio prestato dal personale di cui al precedente articolo 2, alle dipendenze dell'ente di

provenienza è valutato ai fini giuridici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. L'anzianità così riconosciuta non è computabile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento.

3. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del predetto personale presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

4. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il medesimo personale è iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADDEL), ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, *Segretario*:

Art. 5

1. Il personale degli enti strumentali della Regione che alla data del 23 novembre 1988 sia distaccato ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso gli organi di controllo sugli atti degli enti locali, può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo un anno di servizio prestato presso tali organi in posizione di distacco. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1.

2. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronuncia affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di

provenienza.

3. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta per l'applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, per intero ai fini economici e secondo le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 ai fini giuridici. L'anzianità di servizio così riconosciuta non è computabile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento.

4. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato a norma del presente articolo, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

5. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integra-

zione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
